

IMPOSTE SUL REDDITO

Super ammortamento e ricalcolo acconto

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi del termine di versamento dell'**aconto Irpef/Ires 2018** una delle problematiche che ci si trova ad affrontare concerne le disposizioni che prevedono la **rideterminazione** delle imposte, laddove si calcoli l'aconto con il c.d. **metodo "storico"**.

Tra le casistiche interessate, una attenta valutazione meritano le norme in materia di **super e iper ammortamento**. In primo luogo si ricorda che l'[articolo 1, comma 12, L. 232/2016](#) stabilisce che *"La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo [2018, per i soggetti con periodo d'imposta solare] è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10"* (ossia, in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, dell'iper ammortamento e della maggiorazione relativa ai beni immateriali).

Tuttavia – come sottolineato anche dalla [circolare AdE 4/E/2017](#) – poiché la suddetta disposizione non richiama le norme originarie del super ammortamento di cui all'[articolo 1, commi 91 e ss., L. 208/2015](#), *"l'imposta dovuta per il 2016 - parametro di riferimento per calcolare l'aconto [2017] con il metodo storico - con riferimento a tali commi non deve essere rideterminata"*. Conseguentemente, **nessun ricalcolo va operato in relazione a beni super ammortizzabili acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**.

Così, ad esempio, se un'impresa ha acquistato un **macchinario** nel corso del **2016** fruendo del **super ammortamento** e nel corso del **2017 non ha effettuato ulteriori acquisti** agevolati ma ha solo dedotto - extracontabilmente - la quota maggiorata di ammortamento del suddetto bene, ai fini del calcolo dell'aconto **2018 non dovrà procedere alla rideterminazione dell'imposta** relativa al **2017** in quanto il beneficio è ancorato alla **norma originaria del super ammortamento**, in virtù della quale non occorre operare la rideterminazione.

Diversamente, in sede di determinazione dell'**aconto per il periodo d'imposta 2018**, l'imposta dovuta per il **2017**, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'aconto con il **metodo storico**, va determinata **senza tenere conto** delle norme sulla **proroga** del super ammortamento, iper ammortamento e maggiorazione relativa ai beni immateriali ([circolare 4/E/2017](#)).

Così, ad esempio, se una società **ha acquistato nel corso del 2017 un bene iper ammortizzabile** e decide di versare **l'aconto Ires 2018** con il **metodo storico**, questa dovrà **determinare l'importo** di tale aconto considerando, quale imposta del periodo precedente (2017), quella

che si sarebbe determinata in assenza dell'iper ammortamento.

Ipotizzando, quindi, che la società abbia versato un'Ires 2017 pari a **24.000 euro** ($100.000 \times 24\%$), per il calcolo dell'acconto 2018, occorre che la stessa proceda al **ricalcolo della base imponibile** dell'imposta del periodo precedente (2017) **sterilizzando la variazione in diminuzione** conseguente **l'iper ammortamento** (ad esempio di **10.000 euro**).

Ne deriva che **l'acconto Ires 2018** dovrà essere calcolato sull'importo di **euro 110.000** (**100.000 + 10.000**) e, pertanto, tale **acconto** risulterà pari ad **euro 26.400** (ossia $24.000 + 2.400$).

Per quanto su riportato, è chiaro che – **ai fini della determinazione dell'acconto** - si pone il problema di **tenere distinti gli acquisti effettuati nel 2015-2016 da quelli effettuati nel 2017 e successivamente**.

Infatti, se per i beni super ammortizzabili relativi al **2015-2016 non occorre effettuare alcun ricalcolo dell'acconto**, per quelli super/iper ammortizzabili nonché per i beni immateriali relativi al **2017** occorre procedere alla **rideterminazione dell'acconto**.

In pratica, **occorrerà fare attenzione all'anno di acquisto** dei beni agevolati e conseguentemente procedere o meno al **ricalcolo**.

Si segnala, da ultimo, che nel caso si utilizzi il **metodo previsionale**, sia per il **2017** che per il **2018**, occorre invece **tener conto delle agevolazioni**.



Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti